

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 recante: "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28/01/2019 entrato in vigore il 29 gennaio 2019 (cd. Quota 100).

## COMUNICATO

Con circolare n.11 del 29/01/2019 allegata, l'INPS ha fornito le prime istruzioni in merito al d.l. n. 4/2019 nella parte riguardante la materia pensionistica (articoli da 14 a 17). In ordine ai singoli punti della stessa si evidenzia quanto segue:

### A. QUOTA 100

punto 1.3.2 -I lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

- che hanno maturato i prescritti requisiti (*quota 100: 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva*) entro il 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge) conseguono il diritto (*di cessare dal servizio*) alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dallo agosto 2019;
- che maturano i prescritti requisiti (*quota 100: 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva*) dal 30 gennaio 2019, giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legge (articolo 14, comma 6, letto b), conseguono il diritto (*di cessare dal servizio*) alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e comunque non prima del 1 o agosto 2019.

Pertanto i dipendenti di questa Amministrazione, oltre a presentare on-line domanda di pensione all'INPS seguendo le istruzioni diramate dall'Istituto con messaggio n. 395 del 29 gennaio 2019, dovranno presentare, almeno sei mesi prima della data di cessazione [art. 14, comma 6, lett. c)], istanza all'Ente di appartenenza.

### B. INCUMULABILITA' DELLA PENSIONE CON REDDITI DA LAVORO

punto 1.4 -"L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge in parola prevede l'incumulabilità della "pensione quota 100" con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia"

### C. PENSIONE ANTICIPATA

punto 2. -"...nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per effetto della disapplicazione, nel predetto periodo, degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010."

I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo dal 30 gennaio 2019 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del suddetto requisito (c.d. finestra).

*Esempio: il lavoratore che matura il prescritto requisito (42 anni e 10 mesi il 28 febbraio 2019) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° giugno 2019.*

#### D. OPZIONE DONNA

**punto 3.** -"L'articolo 16 del decreto-legge in oggetto prevede che le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti ... , possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180."

Dette lavoratrici conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

Roma, 6 febbraio 2019

IL DIRETTORE GENERALE s.v.  
Dir. Dr.ssa Barbara Torrice